

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1306-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)**

**E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)**

nella seduta del 28 aprile 1964

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonché in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale

Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficoltà che le nostre esportazioni continuano ad incontrare e le conseguenti pesantezze della nostra bilancia commerciale hanno indotto — specie in questi ultimi mesi — Governo e Parlamento ad alcuni interventi agevolativi. Il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213 trova appunto in tale situazione la sua piena giustificazione

sia ai fini dell'urgenza prevista dall'articolo 77 della Costituzione che ai fini delle agevolazioni tributarie concesse che possono riassumersi come segue:

1) riduzione dalle lire 0,50 alle lire 0,40 per mille dell'aliquota dell'imposta di bollo per le cambiali (qualunque sia la scadenza) accettate dagli Istituti di credito designati

con decreto del Ministero del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni;

2) esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture, note, distinte e quietanze emesse in relazione ad esportazioni ed importazioni di merci nonché le fatture proforma, le bollette doganali, i certificati di origine, le domande di restituzione dell'Ige e tutti gli atti e registri relativi al movimento di valute;

3) esenzione dalle tasse di bollo per i documenti relativi a trasporti internazionali di merci.

La Commissione è stata unanime nella approvazione delle norme suindicate e su proposta del relatore — col parere della Commissione Bilancio — ha ritenuto di completare e coordinare come segue le agevolazioni previste nel decreto-legge, oggetto della presente conversione:

1) estendere l'esenzione dell'imposta di bollo anche agli allegati A e B delle bollette doganali;

2) estendere l'esenzione dell'imposta di bollo anche alle eventuali domande di restituzione di altri tributi o diritti come le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;

3) estendere l'esenzione dell'imposta di bollo e della registrazione alle girate ed alle cessioni dei diritti spettanti in restituzione quando tali operazioni risultino scritte a tergo delle bollette doganali. L'esenzione mira ad agevolare il trasferimento fra privati del diritto alla restituzione dei tributi all'espor-

tazione delle merci rendendo certamente più efficace la provvidenza;

4) non considerare caso d'uso agli effetti dell'imposta di registro la esibizione, la trascrizione e l'inserzione di atti contratti e documenti quando siano effettuate per la restituzione di imposte e diritti sui prodotti esportati.

Si è così ovviato da un lato ad incertezze circa le modalità a cui talune Intendenze di Finanza intendevano sottoporre atti destinati a documentare la richiesta di rimborso dell'Ige e d'altro canto si è mantenuta la piena efficacia al provvedimento di rimborso Ige essendo frequenti i casi in cui l'aliquota dell'Imposta di registro è superiore a quella dell'Ige stessa.

Infine la Commissione Bilancio ha proposto — e la Commissione Finanze Tesoro ha fatto proprio ed approvato — di modificare l'articolo 4 del decreto-legge da convertire calcolando un maggior onere per lo Stato di lire 500 milioni di lire.

Non posso chiudere questa brevissima relazione senza dare atto al Governo e specialmente al Ministro Tremelloni della sensibilità dimostrata al problema della esportazione e altresì dello spirito con cui hanno inteso snellire e rapidizzare le relative pratiche presso gli Uffici finanziari.

Mi permetto quindi invitare i colleghi ad approvare il testo quale risulta dalla elaborazione della Commissione.

ZUGNO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia di imposta di bollo nonché di tasse di bollo sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia di imposta di bollo nonché di tasse di bollo sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: « bollette doganali » sono aggiunte le seguenti parole: « e relativi allegati A e B » e dopo le parole: « imposta generale sull'entrata » sono aggiunte le seguenti parole: « e degli altri tributi restituibili all'esportazione »; dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti due commi: « Le girate e le cessioni dei diritti di restituzione di imposte scritte a tergo delle bollette doganali sono esenti dalla imposta di bollo e dalla registrazione ».

« L'esibizione, la trascrizione e l'inserzione di atti, contratti e documenti soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli atti della pubblica Amministrazione e di Enti pubblici non costituiscono caso d'uso agli effetti dell'imposta di registro quando siano effettuate per la registrazione di imposte e diritti sui prodotti esportati ».

All'articolo 4 le parole: « lire 5.250.000.000 » sono sostituite con le altre: « lire 5.750 milioni ».